



Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali
Via Pindemonte, 88 - 90129 - Palermo
U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale
Telefono 091 7033794 - Fax 091 7033814
E - Mail segreteriaagep@asppalermo.org

Prot. n. 2233/ASP

Palermo, 18 MAG. 2020

Oggetto: Assenza per sanificazione / disinfezione.

- Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
(o, in mancanza, ai Direttori delle U.O.C. afferenti)
- Ai Direttori dei Distretti Sanitari
- Ai Direttori ed ai Responsabili FF.II.OO. dei PP. OO.
- Ai Direttori delle UU.OO.CC. di Coordinamento Amministrativo dei PP. OO.
- Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico
- Al Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione - SIS
- Al Direttore della U.O.C. Psicologia
- Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione
- Al Direttore della U.O.C. Legale
- Al Responsabile della U.O.S. Sorveglianza sanitaria
- Al Responsabile U.O.S. Educazione e promozione della salute aziendale
- Al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione
- Alla U.O.S. Servizio sociale professionale

- E, p.c.
- Al Direttore Amministrativo
 - Al Direttore Sanitario
 - Al Direttore Generale


Loro Sedi

Allo scopo di fugare ogni dubbio in merito al trattamento economico dell'assenza dal lavoro nei giorni di totale chiusura degli uffici aziendali, per gli interventi di sanificazione e disinfezione dei locali effettuati in connessione all'emergenza COVID 19, si trasmette la nota prot. n. ASP/17772/2020 del 03.04.2020 con la quale la Direzione Aziendale ha già fornito alle OO.SS. puntuale riscontro ai chiarimenti richiesti.

Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione dei contenuti della suddetta nota a tutto il personale afferente, concordando con gli interessati le modalità di recupero delle ore non lavorate, fermo restando la facoltà del dipendente di fare ricorso agli istituti previsti dal C.C.N.L. di categoria quali i permessi retribuiti e/o i giorni ferie.

Il Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione avrà cura di disporre la pubblicazione della presente sul sito aziendale.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale
(Dott.ssa Antonina Agnello)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841790829
DIREZIONE GENERALE

DATA 03/04/2020
PROT. N° ASP/117772/2020

Alle OOSS
LORO SEDI

OGGETTO: assenza per sanificazione/disinfezione

Le OOSS Cgil Cisl e Uil con la nota prot. 731/2020/U del 26 marzo 2020 e la OS Cisl FPC con nota del 26/03/2020 contestano la decisione aziendale di imputare le assenze dovute per la sanificazione degli ambienti lavorativi, all'istituto contrattuale delle ferie dei dipendenti.

Questa Direzione tuttavia ritiene che la determinazione aziendale assunta e oggi contestata sia corretta in considerazione del quadro normativo di riferimento entro il quale va inquadrata la fattispecie in esame anche alla luce degli orientamenti emanati al riguardo dall'ARAN.

Va infatti precisato preliminarmente che il contratto di lavoro subordinato rientra nella più ampia categoria dei contratti con prestazioni corrispettive, nei quali il sinallagma contrattuale costituisce espressione del reciproco condizionamento delle prestazioni (prestazione lavorativa e retribuzione).

Tale interdipendenza genetica e funzionale comporta che qualora il debitore non possa adempiere alla sua prestazione per una impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile, è liberato dall'obbligo ma perde diritto alla controprestazione.

Infatti ai sensi dell'art 1463 CC in forza del principio casus sentit debitor, le conseguenze economiche negative derivanti dal mancato conseguimento della controprestazione ricadono sul debitore della prestazione divenuta impossibile.

In altri termini quindi la sopravvenuta impossibilità di rendere la prestazione, non imputabile ovviamente ai contraenti, libera i lavoratori dall'obbligo di effettuare la prestazione, e il datore di lavoro dall'obbligo di erogare la retribuzione.

Ciò significa così come anche confermato dall'Aran con l'orientamento applicativo M50 che in tale ipotesi occorre fare riferimento al concetto di "forza maggiore" che rimanda ad un fatto che non è imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro, con la conseguenza che quest'ultimo non è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore di mancata prestazione (art. 2099 del codice civile e Cass. Sez.Lavoro n. 481 del 1984).

Tuttavia prosegue l'Aran, nulla vieta, che l'amministrazione possa decidere di corrispondere ugualmente la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, a condizione che il dipendente utilizzi, per motivare l'assenza, gli strumenti forniti dal CCNL, quali i permessi retribuiti,o i giorni di ferie oppure altre modalità di recupero delle ore non lavorate, che devono essere concordate con il dirigente.

E' da aggiungere peraltro che, nell'attuale situazione emergenziale, la soluzione indicata dalla scrivente Direzione è confermata anche dall'articolo 87 del D. L. 17/03/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), che prevede che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, fatte salve le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza per le quali si applicano i sopra enunciati principi generali; e che al di fuori di queste attività, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore (ponendo cioè il dipendente in riposo compensativo delle ore eccedenti lavorate o prevedendo il successivo recupero delle ore non lavorate, della rotazione) e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

F

Stante pertanto il suddetto quadro normativo, pur non di meno è intendimento dell'Azienda di salvaguardare la retribuzione dei dipendenti mediante una soluzione gestionale che consenta il recupero della giornata lavorativa non effettuata con la compensazione di eventuale plus orario già maturato o prevedendo il successivo recupero delle ore non lavorate

Ciò consente di evitare ogni eventuali ipotesi di danno erariale per la corresponsione di una retribuzione in assenza di controprestazione e per un fatto ovviamente non imputabile né al lavoratore, né al datore di lavoro medesimo.

Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Nora Virga)



IL Direttore Generale
(Dr.ssa Daniela Faraoni)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Maurizio Montalbano)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA

TELEFONO. N 091 703 39 52

C:\Users\CARMEL~1.DIG\AppData\Local\Temp\OOSS disinfezzazione.doc